

## Servizi Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 10 - 08/02/2012 SC-fa

**ARGOMENTO: Ambiente**

**Titolo: Ambiente - Sacchetti in plastica per asporto merci - Divieto di commercializzazione sanzionabile dal 31 luglio 2012.**

Il Decreto Legge n. 2 del 25 gennaio 2012 (recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”) dispone, in particolare, all’art. 2, che con **decreto** (di natura non regolamentare) **da emanarsi entro il 31 luglio 2012**, da parte del **Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico**, saranno individuate:

- le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti per asporto merci, ai fini della loro commercializzazione;  
in particolare, le predette caratteristiche dovranno essere conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, in base alla quale è richiesta la compostabilità (è compostabile il prodotto non solo biodegradabile ma anche disintegrabile in tempi brevi);
- e, in ogni caso, le relative modalità di informazione ai consumatori.

L’art. 2 del citato Decreto Legge specifica anche **lo spessore che rende uno shopper riutilizzabile**, e pertanto **non sottoposto a divieto** di commercializzazione:

- superiore ai 200 micron, per i sacchetti destinati all’uso alimentare;
- superiore ai 100 micron, per l’asporto destinato agli altri usi.

**Al di sotto dei valori di spessore indicati, i sacchetti dovranno essere realizzati conformemente alla suddetta norma UNI EN 13432:2002**, cioè con materiali compostabili, per non inquinare il processo di produzione del compost di qualità ottenuto dal trattamento dei rifiuti organici (diventano in tal modo illegali gli shopper realizzati con *polietilene additivato*, in quanto certamente non compostabili, dunque non conformi alla norma UNI EN 13432:2002).

Sempre l’art. 2 del Decreto Legge fissa, **a decorrere dal 31 luglio 2012, l’applicabilità delle sanzioni** per la violazione del **divieto di commercializzazione dei vecchi sacchetti in plastica**.

La data di entrata in vigore delle sanzioni decorrerà cioè dal termine ultimo fissato per l’adozione del Decreto ministeriale di cui sopra nel rispetto di tutti i passaggi procedurali previsti (sentite le competenti Commissioni parlamentari e con notifica del Decreto medesimo alla Commissione europea).

Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite nel pagamento di una somma che va dai 2.500 euro fino ai 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto, oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

La commercializzazione di sacchetti per l’asporto diversi da quelli dallo spessore come sopra indicato o non conformi alla norma UNI EN 13432:2002 potrà essere consentita esclusivamente alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottate dal Ministro dell’Ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<b>I sacchetti per asporto merci</b>	
Vecchi sacchetti in polietilene (PE). Non sono biodegradabili e non sono compostabili.	<p style="text-align: center;">Marchio : nessuno</p> <p style="text-align: center;">Materiale: polietilene (PE)</p> <p style="text-align: center;"><b>Dal 31 luglio non si potranno più usare → sanzione</b></p>
Nuovi sacchetti biodegradabili e compostabili al 100 %, venduti nei supermercati, riutilizzabili per rifiuto organico domestico (umido).	<p style="text-align: center;">Marchio sul sacchetto:</p> <p style="text-align: center;">EN 13432</p> <p style="text-align: center;">Materiale: amido di mais o patate o poliestere</p>
“Finti” nuovi sacchetti ecologici (oxodegradabili, in polietilene) <u>non sono biodegradabili e non sono compostabili.</u>	<p style="text-align: center;">Marchio:</p> <p style="text-align: center;">Diciture che richiamano all’ecologia e all’ambiente</p> <p style="text-align: center;">Materiale: polietilene (PE)</p> <p style="text-align: center;"><b>Dal 31 luglio non si potranno più usare → sanzione</b></p>
“Nuovi” sacchetti in plastica riciclata (non sono biodegradabili e non sono compostabili).	<p style="text-align: center;">Materiale: plastica riciclata</p> <p style="text-align: center;"><b>Dal 31 luglio non si potranno più usare → sanzione</b></p>
Sacchetto di carta presente in catene di supermercati e negozi.	Materiale: carta
Borsa in cotone, juta, tessuto non tessuto, carta di riso, polipropilene, <u>anche in plastica riciclata o in plastica polietilene purché con uno spessore superiore ai 200 micron - quelli destinati all’uso alimentare- e superiore ai 100 micron - quelli destinati agli altri usi -, quindi riutilizzabili.</u>	Materiale: vario